

**VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI STIENTA (RO)**

Verbale n. 10/2019

**PARERE SU
COSTITUZIONE SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA
TRA I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA**

Il sottoscritto dr. Giovanni Fuso, Revisore Unico dei Conti del Comune di Stienta (RO), redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19-11-2019 relativa alla "COSTITUZIONE SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA".

VISTO

- che la convenzione per la gestione associata della segreteria comunale è scaduta in data 12.11.2019;
- che è intenzione di proseguire il servizio convenzionato in essere;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari, ora Ufficio territoriale del Governo;

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19-11-2019 relativa alla "COSTITUZIONE SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA";
- la bozza di convenzione tra i Comuni di Occhiobello e di Stienta per il servizio in forma associata della segreteria comunale;

CONSIDERATO

che la gestione in forma associata della segreteria comunale è finalizzata a consentire un'ottimizzazione e razionalizzazione organizzativa;

VISTI

- l'art. 42, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) punto n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;


esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19-11-2019 relativa alla "COSTITUZIONE SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA".

Letto, confermato, sottoscritto.

Treviso, 23 novembre 2019.

Il Revisore Unico
dr. Giovanni Fuso



Allegati:

- 1) bozza di convenzione tra i Comuni di Occhiobello e di Stienta per il servizio in forma associata della segreteria comunale.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, tra il Comune di Occhiobello (RO) C.F. 00131010290, legalmente rappresentato dal Sindaco, Sondra Coizzi e il Comune di Stienta (RO) C.F. 83000750295, legalmente rappresentato dal Sindaco, Enrico Ferrarese, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- L'Amministrazione comunale di Occhiobello (RO) con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Stienta (RO) con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva a sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Occhiobello e Stienta, in provincia di Rovigo, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni e servizi, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di ottenere un significativo risparmio di spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Occhiobello assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Ex Agenzia.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti locali. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale si provvederà mediante il vicesegretario comunale individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i vicesegretari eventualmente in servizio nei Comuni della convenzione, ovvero mediante conferimento di incarico di supplenza ad altro Segretario comunale.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario della presenza in servizio sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione, corrispondente all'impegno orario settimanale del Segretario comunale presso ciascuno degli enti:

- | | |
|-------------------------|------|
| - Comune di Occhiobello | 75% |
| - Comune di Stienta | 25%. |

Per la corresponsione di eventuali indennità relative a particolari funzioni assegnate al Segretario, ciascun Ente provvederà separatamente per quanto di competenza.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di cinque anni (anni 5) a partire dalla stipula della stessa.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali associate;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, decorsi giorni 90 dalla trasmissione all'altro ente locale associato dell'atto deliberativo consiliare di recesso.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La sede di segreteria in convenzione, di 15174 abitanti, è classificata in classe II (popolazione compresa da 10.001 a 65.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Venezia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Occhiobello
Il Sindaco
Sondra COIZZI

Comune di Stienta
Il Sindaco
Enrico FERRARESE